

**SANZIONI PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE  
 (TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)**

*approfondimento di pagina 31*

Violazione	Sanzione
Inosservanza delle disposizioni concernenti i volontari (Legge 266 del 1/8/1991)	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Arresto 2 - 4 mesi/            Ammenda 750 – 4000 euro</b></p>
Mancata consegna al RLS, su sua richiesta, di copia del DVR	
Mancata fornitura, ad appaltatori o lavoratori autonomi, delle informazioni sui rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate	
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, prevenzione incendi, gestione dell'emergenza;</li> <li>- designare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze aziendali;</li> <li>- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare:</li> <li>- adottare provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato, nell'impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo;</li> <li>- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato</li> </ul>	
Mancata organizzazione del primo soccorso aziendale, sentito il Medico competente ove nominato	



Violazione	Sanzione
Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi	Arresto 2 - 4 mesi/ Ammenda 1000 – 4800 euro
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenere conto, nell'affidare le mansioni ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi;</li> <li>- prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone che li espongono a rischio grave e specifico;</li> <li>- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di SSL;</li> <li>- prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno</li> </ul>	Arresto 2 - 4 mesi/ Ammenda 1200 – 5200 euro
Mancata informazione dei lavoratori su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischi per la SSL dell'impresa in generale;</li> <li>- procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;</li> <li>- nominativi degli addetti alle emergenze, del RSPP e del Medico competente;</li> <li>- rischi specifici cui sono esposti, in relazione all'attività svolta;</li> <li>- normativa e disposizioni aziendali in materia di sicurezza;</li> <li>- pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;</li> <li>- misure di prevenzione e protezione adottate</li> </ul>	
Mancata formazione di: lavoratori; dirigenti e preposti; addetti alle emergenze; RLS	
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmare gli interventi, adottare provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano mettersi in salvo abbandonando il luogo di lavoro;</li> <li>- garantire la presenza di idonei mezzi di estinzione degli incendi</li> </ul>	Arresto 2 - 4 mesi/ Ammenda 1200 – 5200 euro
Mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori	



Violazione	Sanzione
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nominare il Medico competente ove previsto;</li> <li>- fornire ai lavoratori i necessari DPI sentito il RSPP e il Medico Competente ove nominato;</li> <li>- aggiornare le misure di prevenzione e protezione adottate in caso di mutamenti organizzativi e produttivi significativi per la SSL;</li> </ul>	<p style="color: red;">Arresto 2 - 4 mesi/            Ammenda 1500 –6000 euro</p>
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperare (anche con i subappaltatori) all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dell’attività oggetto dell’appalto;</li> <li>- elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ove obbligatorio</li> </ul>	
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria;</li> <li>- consentire ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</li> <li>- consultare il DVR esclusivamente in azienda;</li> <li>- consultare il RLS ove previsto;</li> <li>- convocare la riunione periodica in unità produttive con più di 15 lavoratori;</li> </ul> Mancata indizione della riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione a rischio	<p style="color: red;">Ammenda 2000 –4000 euro</p> <p style="color: red;">Ammenda 2000 –4000 euro</p>
Mancata custodia del DVR e/o del DUVRI presso l’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi	<p style="color: red;">Sanzione amministrativa 2000 –6000 euro</p>
Mancata trattazione, nel corso della riunione periodica, di: DVR; andamento di infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria; criteri di scelta dei DPI; programmi di informazione e formazione di lavoratori, dirigenti e preposti	
Inosservanza della disposizione di non effettuare visite mediche: per accertamento dello stato di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente	



Violazione	Sanzione
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare all'Inail e al SINP, a fini assicurativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenze dal lavoro superiori a 3 giorni</li> <li>- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il giudizio di idoneità;</li> </ul>	<b>Sanzione amministrativa 1000 –4500 euro</b>
Mancata fornitura, al RSPP e al Medico competente, delle informazioni in merito a: natura dei rischi; organizzazione del lavoro; descrizione di impianti e processi produttivi; dati relativi a infortuni e malattie professionali; provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza	
Inosservanza delle disposizioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare tempestivamente al Medico competente la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;</li> <li>- comunicare all'Inail e al SINP, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenze dal lavoro superiori a 1 giorno</li> </ul>	<b>Sanzione amministrativa 500 –1800 euro</b>
Mancata conservazione degli originali delle cartelle sanitarie e di rischio per almeno 10 anni	
Mancata redazione del verbale della riunione periodica	
Mancata fornitura, nell'ambito di attività svolte in regime di appalto o subappalto, di tessera di riconoscimento al personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice	<b>Sanzione amministrativa 100 –500 euro per ciascun lavoratore</b>
Mancata comunicazione all'Inail o, per suo tramite, al SINP, dei nominativi dei RLS in caso di nuova elezione o designazione	<b>Sanzione amministrativa 50 –300 euro</b>

